TESTO UNICO L'IMPOSTA DI REGISTRO

Art. 27

Atti sottoposti a condizione sospensiva approvazione od omologazione

Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprieta' e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti della mera volonta' dell'acquirente o del creditore. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volonta' del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa. Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga l'approvazione o la omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto. Gli aumenti di capitale a pagamento di societa' per azioni, in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata si considerano sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione ovvero, in caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, alla condizione sospensiva della conversione.

Versione in vigore dal 1 luglio 1986, non più in vigore dal 1 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico l'imposta di registro
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Titolo	III — Applicazione dell'imposta

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-l-imposta-di-registro/art-27-atti-sottoposti-a-condizione-sospensiva-approvazione-od-omologazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it